

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un contributo a favore
della Società Ferrovie Regionali Ticinesi
per la copertura del disavanzo d'esercizio del I. semestre 1958

(del 6 novembre 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'Ufficio federale dei trasporti, esaminati i conti delle Ferrovie Regionali Ticinesi per l'esercizio 1958, e constatato come ricorrano nella specie gli estremi per il riconoscimento di un aiuto finanziario alla prefata Società, ha invitato, in data 30 settembre 1959, il nostro Cantone a voler eseguire il pagamento del contributo a suo carico per la copertura di parte del disavanzo.

La richiesta del competente Ufficio federale trova fondamento nel decreto federale 3 ottobre 1951 / 24 settembre 1954 regolanti la « concessione di soccorsi a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione per mantenere l'esercizio », come pure nella nuova legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957, entrata in vigore il 1. luglio 1958.

La partecipazione della Confederazione per i primi sei mesi del 1958 è però limitata, a sensi dei vecchi decreti reggenti la materia, al 50 % (art. 3, decreto 3 ottobre 1951) del puro disavanzo d'esercizio, mentre al Cantone incombe il soddisfacimento della restante quota di disavanzo più gli ammortamenti.

Per contro, per il II. semestre la ripartizione dell'onere (disavanzo e ammortamenti) è stabilita nella misura di 2/3 a carico della Confederazione (art. 51 e 60 legge ferrovie) e 1/3 a carico del Cantone (il quale continuerà però a sopportare integralmente eventuali ammortamenti sulle tramvie e sul parco automobili).

La nuova legislazione rappresenta un alleggerimento degli impegni assunti dal Cantone, del quale beneficiranno pure i Comuni della regione. L'aumento del contributo della Confederazione per la copertura degli oneri annuali permette al Cantone di liberare, a partire dal 1. luglio 1958, i Comuni interessati alla Ferrovia dal pagamento delle loro quote, ammontanti al 50 % della prestazione cantonale.

D'altro canto, con decreto legislativo 11 maggio 1959 il Gran Consiglio ha autorizzato il Consiglio di Stato, dal 1. luglio 1958, a partecipare alla copertura dei disavanzi d'esercizio delle Ferrovie Regionali Ticinesi conformemente all'art. 60 della nuova legge, liberandolo così dall'obbligo di presentare volta per volta un apposito messaggio.

Per quanto attiene invece alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria della Società e gli sviluppi dell'azione di risanamento intrapresa a suo favore, facciamo riferimento all'ampia relazione contenuta nel messaggio governativo 20 gennaio 1959 elaborato in occasione dello stanziamento dei crediti occorrenti per il secondo periodo di risanamento della Ferrovia delle Centovalli, osservando che prossimamente il Consiglio di Stato presenterà pure un particolareggiato messaggio riguardante la Ferrovia della Vallemaggia.

Per le considerazioni in breve sopra indicate il presente messaggio tratterà solamente del disavanzo del I. semestre 1958, mentre per la copertura di quello del II. semestre provvederemo con una risoluzione governativa.